



CORTE DI APPELLO DI GENOVA

PROCURA GENERALE DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

PROCURA PRESSO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI  
SEZIONE LIGURE

Visto il provvedimento organizzativo emesso in data 6 marzo 2020 dai Capi degli Uffici del Palazzo di Giustizia di Genova , di seguito riportato:

Omissis...

*Visto il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

*Visto il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 recante misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

*Visto il DPCM del 4.3.2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;*

*Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (pratica nr. 186/VV/2020) in data 5 marzo 2020;*

*Considerata la situazione di generale apprensione dovuta all'epidemia in atto;*

*Considerate le preoccupazioni espresse da molti soggetti in ordine alla tutela della salute delle parti processuali, del Personale amministrativo, degli Avvocati e dei Giudici stessi;*

*Rilevato che gli uffici giudiziari, in applicazione del DPCM 1.3.2020, hanno richiesto l'acquisto di soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani da apporre in tutti i locali aperti al pubblico e negli uffici a disposizione degli utenti, prodotti che ad oggi risultano non consegnati senza alcuna motivazione;*

*Rilevato che i provvedimenti per evitare sovraffollamento durante l'udienza si sono rivelati di impossibile attuazione in considerazione della conformazione strutturale dell'edificio del Palazzo di Giustizia e di quello dove è ospitato il Giudice di Pace: conformazione che non consente oggettivamente il rispetto delle misure previste nell'allegato 1 al DPCM 4 marzo 2020, nonché delle prescrizioni di cui alle "Linee-guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19";*

*Rilevato in particolare che, nei giorni 5 marzo e 6 marzo 2020, è stato necessario, su iniziativa del Presidente del Tribunale di Genova, l'intervento delle Forze dell'Ordine per cercare di ridurre il sovraffollamento creatosi negli angusti spazi antistanti le aule della sezione famiglia e le aule adibite allo svolgimento dei procedimenti per convalida di sfratto;*

*Vista la normativa primaria di cui al dlgs.vo nr. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla stregua della quale ogni Dirigente dell'ufficio ha gli obblighi previsti per il datore di lavoro;*

*Rilevato che la tutela della salute è un valore di rango costituzionale non comprimibile e prevalente su qualunque altro interesse contrapposto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;*

*Ritenuto necessario organizzare lo svolgimento del lavoro giudiziario compatibilmente con le risorse disponibili, garantendo i servizi essenziali indicati all'art 10 D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, con rinvio dei procedimenti non urgenti come di seguito specificato, onde garantire l'effettivo rispetto delle misure igienico sanitarie previste dall'allegato 1 al DPCM 4 marzo 2020;*

## CORTE DI APPELLO

### SETTORE PENALE

*Sono rinviate di ufficio le udienze relative ai procedimenti di cognizione ed esecuzione.*

*Sono esclusi dal rinvio:*

- a) i procedimenti con imputati detenuti per la causa in trattazione;*
- b) i procedimenti riguardanti gli incidenti di esecuzione con imputati detenuti;*
- c) i procedimenti riguardanti i mandati di arresto europei ed internazionali.*

*I rinvii, ove possibile, dovranno essere effettuati previa controcitazione rispetto all'udienza già fissata al fine di evitare afflusso di pubblico.*

*Si significa che, ove non sia possibile procedere tempestivamente alla controcitazione, verrà ugualmente tenuta l'udienza già fissata ai soli ed esclusivi fini della comunicazione del rinvio alle parti.*

### SETTORE CIVILE

*Sono rinviate di ufficio le udienze relative a procedimenti che non presentino i caratteri di urgenza, chiamati alle udienze fissate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 4 aprile 2020.*

*Sono esclusi dal rinvio i procedimenti urgenti espressamente menzionati nell'art. 10 comma 1 D.L. n. 9 del 2 marzo 2020.*

*I provvedimenti di rinvio verranno comunicati con modalità telematica da parte delle cancellerie, nonché mediante pubblicizzazione sul canale telegram denominato "Corte Appello Genova".*

## **TRIBUNALE E GIUDICE DI PACE DI GENOVA**

### **SETTORE PENALE**

*I magistrati giudicanti cureranno la trattazione di un numero di procedimenti compatibile con le prescrizioni di cui al DPCM del 4.3.2020, allegato 1, disponendo, pertanto, il rinvio di tutti i procedimenti con esclusione di quelli urgenti (qualificati tali quelli richiamati all'art. 10, comma 11, DL. nr. 9 del 2.3.2020, nonché quelli comunque ritenuti tali con espressa motivazione) onde garantire l'effettivo rispetto delle misure igienico sanitarie ivi previste.*

*I rinvii, ove possibile, dovranno essere effettuati previa controcitazione rispetto all'udienza già fissata al fine di evitare inutile afflusso di pubblico al Palazzo di Giustizia e ai locali del Giudice di Pace.*

*Si significa che, ove non sia possibile procedere tempestivamente alla controcitazione, verrà ugualmente tenuta l'udienza già fissata ai soli fini della comunicazione del rinvio alle parti.*

*La trattazione dei procedimenti urgenti dovrà comunque avvenire nel rispetto delle norme igieniche, giusta la previsione dell'art. 10 comma 12 DL nr. 9 del 2.3.2020 e quindi:*

- il procedimento dovrà essere trattato sempre in aula di udienza e a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 cpp., con espresso divieto di trattazione nella stanza del singolo magistrato;*
- l'udienza di convalida dell'arresto e del fermo celebrata in ambito penitenziario, così come l'interrogatorio di garanzia dell'indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere, vanno celebrati mediante strumenti di videoconferenza. Ai fini di garantire la possibilità di un colloquio a distanza tra difensore ed assistito sarà permesso al difensore di utilizzare il sistema di videoconferenza*

*prima dell'udienza, ferma la facoltà per il difensore di recarsi presso il luogo di detenzione per conferire con l'assistito. Il Presidente del Tribunale comunicherà la data di effettiva utilizzabilità del sistema di videoconferenza;*

- i procedimenti di impugnazione relativi a misure cautelari personali e reali, da svolgersi davanti al Tribunale del Riesame, devono essere trattati in aule idonee a garantire il rispetto dei requisiti di cui al citato DPCM del 4.3.2020, allegato 1.*

## **SETTORE CIVILE**

*Sono rinviate di ufficio le udienze relative a procedimenti che non presentino i caratteri di urgenza chiamati alle udienze fissate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 4 aprile 2020.*

*Sono esclusi dal rinvio i procedimenti urgenti espressamente menzionati nell'art. 10 comma 1 D.L. n. 9. del 2 marzo 2020.*

*I provvedimenti di rinvio delle udienze del Tribunale verranno comunicati mediante gli strumenti del processo civile telematico da parte delle cancellerie nonché mediante pubblicizzazione sul canale telegram denominato "Tribunale di Genova".*

*I provvedimenti di rinvio delle udienze del Giudice di Pace verranno comunicati mediante pec da parte delle cancellerie.*

*Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati e a tutto il Personale Amministrativo degli Uffici Giudiziari di Genova, a tutti gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Genova, ai dirigenti degli Uffici Giudiziari del Distretto, al Presidente della Regione Liguria, al Prefetto, all'Autorità Sanitaria Ligure e al Sindaco del Comune di Genova.*

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO**

*Maria Teresa Bonavia*

**IL PROCURATORE GENERALE f.f.**

*Tommaso Grassi*

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

*Enrico Ravera*

IL PROCURATORE PRESSO IL TRIBUNALE

*Franco Cozzi*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

*Luigi Cocchi*

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE LIGURE DELL'ANM

*Domenico Pellegrini*

Visto altresì il provvedimento n.1573 /2020 dei Capi degli Uffici del 9 marzo 2020 sul divieto di accesso al Palazzo di Giustizia ;

Visti il DL n.18 del 17 marzo 2020 ed in particolare le disposizioni dell'art.83 sui rinvii dei procedimenti civili e penale e sulle misure di contenimento per gli uffici giudiziari;

visti i Dpcm emanati sulle misure di contenimento per contrastare le diffusione del virus COVID-19;

viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura sulle linee guida del 26.3.2020;

Considerato che il perdurare della situazione di pericolo della diffusione dell'epidemia impone di mantenere le misure di contenimento e di osservare le disposizioni dei protocolli, adottati dai capi degli uffici di intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sulla organizzazione e la fissazione dei processi

Dato atto che tutti i firmatari del provvedimento, sopra riportato, nell'approssimarsi del termine di scadenza di detti provvedimenti, si sono espressi nel senso dell'opportunità della proroga del termine di durata, in quanto compatibile con i provvedimenti normativi e organizzativi e con i protocolli emanati successivamente alla data del 6 marzo 2020;

I sottoscritti concordano di prorogare la validità ed efficacia delle articolate misure organizzative, come sopra disposte, fino alla data del 30 aprile 2020,

salva, in caso di evoluzione in senso positivo dell'attuale situazione  
emergenziale relativa all'epidemia in atto, l'anticipata caducazione delle  
disposizioni in oggetto, per il tramite di apposito provvedimento.

Genova 3 aprile 2020

Il Presidente della Corte di Appello

Maria Teresa Bonavia

Il Procuratore Generale ff

*Il Sost. Procuratore Generale*

Tommaso Grassi

*Dott. Pier Carlo Di Gennaro*

Il Presidente del Tribunale

Enrico Ravera

Il Procuratore presso il Tribunale

Francesco Cozzi

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Sezione Ligure dell'ANM